



## CONTRATTO DI SERVIZIO TIPO PER I COMUNI IN REGIME DI TARI (Tributo)

### Sommario

<b>PREMESSE</b> .....	2
<b>Art. 1 - Definizioni di riferimento, premesse e allegati</b> .....	3
<b>Art. 2 - Oggetto del contratto</b> .....	6
<b>Art. 2 bis - Servizio microraccolta amianto</b> .....	7
<b>Art. 2 ter - Servizio rifiuti abbandonati</b> .....	7
<b>Art. 3 - Esclusioni e contratti a corrispettivo di natura privatistica</b> .....	8
<b>Art. 4 - Principi generali ispiratori della prestazione del servizio</b> .....	8
<b>Art. 5 - Durata del contratto</b> .....	8
<b>Art. 6 - Beni funzionali al servizio</b> .....	9
<b>Art. 7 - Corrispettivo del Gestore per i servizi affidati</b> .....	10
<b>Art. 8 - Copertura del costo del servizio e procedure di riequilibrio economico e finanziario</b> .....	11
<b>Art. 9 - Carta della Qualità del Servizio Rifiuti Urbani</b> .....	12
<b>Art. 10 - Affidamento a terzi</b> .....	12
<b>Art. 11 - Concessione in uso e gestione dei beni</b> .....	13
<b>Art. 12 - Altri impegni delle parti</b> .....	13
<b>Art. 13 - Convenzioni con i Consorzi di Filiera attuative dell'Accordo Quadro Nazionale ANCI-CONAI</b> .....	14
<b>Art. 14 - Personale e Contratti di lavoro</b> .....	15
<b>Art. 15 - Modifiche al servizio e procedura di approvazione</b> .....	16
<b>Art. 16 - Modalità di rendicontazione e controllo della corretta prestazione del servizio</b> .....	17
<b>Art. 17 - Penalità e risoluzione del contratto</b> .....	19
<b>Art. 18 - Revoca dell'affidamento</b> .....	21
<b>Art. 19 - Comitato paritetico di controllo del contratto</b> .....	21
<b>Art. 20 - Assunzioni di responsabilità e assicurazioni</b> .....	22
<b>Art. 21 - Modalità di modifica del contratto di servizio e disposizioni finali</b> .....	23
<b>Art. 22 - RegISTRAZIONI e spese</b> .....	23



## CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI \_\_\_\_\_

Tra:

- Ente affidante: Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, istituito in forza della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell’art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale denominato “Venezia” con sede a Venezia, via Forte Marghera 191 – Mestre, P.IVA 90170270277,, rappresentata dal Direttore, dott. \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/19\_\_, CF \_\_\_\_\_, in esecuzione della delibera di Comitato n. \_ del \_\_/\_\_/20\_\_;
- Comune di \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, Dott./Avv./Ing./Sig \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/19\_\_, in esecuzione della delibera di Consiglio/Giunta n. \_\_ del \_\_/\_\_/20\_\_;
- Gestore incaricato: \_\_\_\_\_, con sede a Venezia - Santa Croce, 489, C.F e P.IVA \_\_\_\_\_, rappresentata dal dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_ il \_\_.\_\_.19\_\_, in qualità di Direttore ....., all’uopo delegato;

### PREMESSE

il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (“Consiglio di Bacino”), costituito con Convenzione intercomunale ai sensi dell’art- 30 del TUEL da tutti i Comuni del Bacino rifiuti Venezia, esercita per conto dei Comuni partecipanti le funzioni di organizzazione ed affidamento del servizio rifiuti urbani nel territorio di sua competenza;

il Comune di \_\_\_\_ (“Comune”) fa parte del Bacino rifiuti Venezia ed è altresì socio di Asvo S.p.A./Veritas S.p.A. sulla quale esercita il controllo analogo congiuntamente con gli altri Comuni soci della medesima;

Veritas S.p.A. (“Gestore”) è società in house interamente controllata da tutti i Comuni della Città Metropolitana di Venezia e da alcuni Comuni della provincia di Treviso, che presta in prevalenza servizi pubblici locali per conto degli Enti soci, tra cui in particolare il servizio di gestione del ciclo rifiuti;

oppure

Asvo S.p.A. (o “Gestore”) è società in house interamente controllata da 11 Comuni della Città Metropolitana di Venezia ed affidataria in house del servizio di igiene ambientale nel territorio del Comune;

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_\_\_ è stato deliberato di confermare la prosecuzione dell’affidamento del servizio di igiene urbana a \_\_\_\_\_

Con Deliberazione dell’Assemblea di Bacino n. 3 del 25.05.2016 è stato disposto di approvare l’allineamento finale delle scadenze degli affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei Comuni del Bacino alla data di giugno 2038;

Con l’Art. 1, comma 527 della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 sono state assegnate specifiche competenze in materia di regolazione dei rifiuti solidi urbani all’Autorità di regolazione Reti e Ambiente (ARERA), così denominata con il comma 528 della medesima legge ed in particolare si recepisce nel presente contratto quanto già assunto con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni intervenute relativamente al definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del



servizio di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, con decorrenza dal 2020, e quanto già approvato con deliberazione 444/2019 del 31 ottobre relativamente alla trasparenza del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati con decorrenza 1 Luglio 2020.

[N.B. aggiungere nello specifico caso le delibere ARERA successive rilevanti o sostitutive della 443/2021 e della 444/2019] Si richiamano inoltre le deliberazioni Arera n. 57/2020; 238/2020, 362/2020; 493/2020; 363/2021; 459/2021.

Con Delibera di Assemblea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stato approvato lo schema di contratto di servizio e conferito mandato al Direttore per la sottoscrizione;

il presente contratto è stato altresì approvato dal Comune di \_\_\_\_ con Delibera di Giunta/di /Consiglio n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/20\_\_, con mandato per la sottoscrizione a \_\_\_\_, per conto del Comune di \_\_\_\_;

le parti, ciascuna con i diritti e gli obblighi di seguito disciplinati intervengono nel presente contratto:

- il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente in quanto titolare della competenza in materia di affidamento del servizio ai sensi della L.R.V. 52/2012 (ex art. 3 co. 6 lett. c) e di approvazione e stipulazione del contratto di servizio (ex art. 3 co. 6 lett. d) per conto dei Comuni del Bacino "Venezia", compreso il Comune di \_\_\_\_;

- Veritas S.p.A./ Asvo S.p.A. in quanto soggetto Gestore del servizio;

- il Comune di \_\_\_\_ in quanto co-parte del contratto insieme al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, in ragione della competenza ai sensi dell'art. 198 del T.U.A. di alcune funzioni nell'organizzazione e controllo del servizio rifiuti in gestione associata d'ambito concernenti specifiche competenze regolamentari ed igienico-sanitarie e comunque legate alla specificità del proprio territorio;

il presente Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni;

il Gestore, in particolare:

è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere il presente ed adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;

si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

è in possesso, al momento della stipula del presente Contratto, di tutte le Autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Gestore del servizio.

Tutto ciò premesso

le parti convengono quanto segue:

### Art. 1 - Definizioni di riferimento, premesse e allegati

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto gli atti ivi richiamati e i seguenti documenti allegati:



- a) Schede Tecniche Prestazionali per ambito tariffario contenenti quanto previsto all'art. 8 del dpr 158/99 co. 3 e richiamato dall'Arera nei suoi atti deliberativi, trasmesse dal gestore incaricato in data \_\_\_\_ al Consiglio di Bacino e al Comune di \_\_\_\_\_ il cui Pef è oggetto della validazione secondo le disposizioni di Arera da parte del Consiglio di Bacino che comprende la descrizione del Modello Gestionale, dello standard del servizio e delle strutture dei servizi e impianti disponibili nonché i dati su:
- le modalità di svolgimento del servizio per le varie fasi di cui alla raccolta, trasporto avvio a smaltimento delle diverse frazioni di rifiuto;
  - il numero di abitanti serviti;
  - il numero di utenze domestiche e non domestiche servite;
  - l'estensione del territorio;
  - il risultato annuale della raccolta differenziata;
  - il dettaglio e l'analisi dei costi che vengono imputati a ciascun comune;
  - le attuali consistenze di rifiuti prodotti per codice CER;
  - i proventi della vendita di materiale ed energia attribuibili a ciascun comune;
  - i cespiti del gestore attribuibili al servizio svolto per ciascun comune con i dati dei relativi ammortamenti.
  - dati su quantità e tariffe smaltimento rifiuto indifferenziato e recupero materiale differenziato per C.E.R. riferiti all'anno a-2.
- b) Mappe/schede di frequenza spazzamento e di posizionamento cestini da aggiornare annualmente in caso di modifiche;
- c) Disciplinare Standard Qualità, Controlli e penalità;
- d) Disciplinare TARIP;
- e) Protocollo operativo per lo svolgimento delle analisi merceologiche;
- f) Disciplinare Linee operative per l'effettuazione di servizi di raccolta di rifiuti abbandonati su suolo pubblico o privato ad uso pubblico;

[inserire eventuali allegati specifici per il Comune in esame – ESEMPIO ISPETTORI AMBIENTALI ----]

3. Per quanto non descritto nel corpo principale del contratto e ove specificatamente indicato, è necessario fare riferimento agli Allegati, facenti parte integrante del contratto stesso, relativamente agli standard qualitativi e alle specifiche tecniche e agli interventi previsti dal contratto stesso.

4. Ai fini della corretta interpretazione del presente contratto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute negli articoli 183 e 184 del D.lgs. 152/06 come modificati dal D. Lgs. 116/2020 di recepimento del c.d. "pacchetto economia circolare" o in disposizioni speciali, si intende per:

- «Contratto di servizio» o solo «Contratto»: il presente Contratto tra il Consiglio di bacino Venezia Ambiente, il Comune di \_\_\_\_ ed il soggetto Gestore e relativi allegati;
- «Comune» o «Ente locale»: il Comune di \_\_\_\_ che interviene nella stipula del presente contratto quale soggetto competente nel pagamento del corrispettivo al Gestore e controllore del servizio.
- «Consiglio di Bacino» o «Venezia Ambiente» o "CdB": il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente costituito ai sensi della L.R. 52/2012 titolare dell'affidamento del servizio di igiene urbana nei territori dei Comuni soci;
- «Gestore»: \_\_\_\_\_ individuato Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di \_\_\_\_\_;



- «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- «recupero»: qualsiasi operazione, compreso il riciclaggio, il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile;
- «recupero di materia»: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
- «smaltimento»: qualsiasi operazione di trattamento dei rifiuti diversa dal recupero;
- «trattamento»: operazioni di recupero (comprensive anche del riciclaggio) o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- «rifiuti urbani»:

i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;

i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

5. Nel prosieguo, quindi, con il termine “rifiuti urbani” si intendono ricompresi anche quelli provenienti da utenze non domestiche rientranti nella sopracitata definizione.

6. Le definizioni di cui sopra si intenderanno automaticamente aggiornate nel caso di sopravvenute modifiche normative.



7. Salvo che non sia diversamente previsto, ai termini del presente Contratto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del Regolamento CEE n. 1182/71 del 3 giugno 1971 che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

### Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Oggetto del presente contratto sono le attività ricomprese nel servizio di gestione dei rifiuti urbani previsti nel seguente articolo e i cui livelli di servizio specifici per la gestione rifiuti risultano disciplinati nelle Schede Tecniche Prestazionali allegata al presente contratto e declinate per ciascun ambito tariffario/comune.

2. Le parti danno atto e concordano che in sede di validazione del PEF potranno essere apportate modifiche ai livelli prestazionali previsti nell'allegata Schede Tecniche Prestazionali di cui all'art. 1, comma 2, con conseguente rimodulazione dello standard di servizio ai sensi del successivo Art. 7 del presente contratto, tenuto conto della definizione del livello impositivo del tributo secondo quanto determinato dal nuovo quadro regolatorio Arera. Le modifiche ai livelli prestazionali devono essere declinate nelle *Schede Tecniche Prestazionali*.

3. Formano nello specifico oggetto del presente contratto i seguenti servizi, compresi nel perimetro gestionale del servizio di gestione dei rifiuti definito nella delibera Arera 443/19 e s.m.i. e i cui costi sono ricompresi nelle componenti tariffarie del Metodo tariffario rifiuti (MTR) definito con la medesima deliberazione di Arera:

- la raccolta e trasporto di rifiuti urbani comprensivi sia delle frazioni differenziate che del secco non riciclabile- SNR (o Rifiuto Urbano Residuo - RUR) secondo le modalità tecniche specificate nelle Schede Tecniche Prestazionali allegata;
- servizi spazzamento e lavaggio delle strade ove previsto, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio e servizi annessi, nonché l'asporto dei rifiuti urbani in esito alla pulizia delle rive fluviali e lacuali comprensivo dei servizi di pulizia delle rive e dei canali da alghe svolto anche da soggetti diversi dal Gestore, la raccolta delle foglie decidue e svuotamento dei cestini posizionati su aree pubbliche per il deposito di modiche quantità di rifiuto;
- trasporto, eventuale trasferimento e avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani raccolti, fino al conferimento degli stessi agli impianti autorizzati presso i quali si svolgono le attività di trattamento;
- gestione e manutenzione ordinaria e, se incaricato dal Comune, quella straordinaria del/i centro/i di raccolta comunale/i (CDR);
- il ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio;
- (eventuale) gestione del rapporto con l'utenza in appositi Sportelli o tramite Call center nel rispetto di quanto previsto nelle schede prestazionali e nel Disciplinare per la regolazione dell'attività di riscossione e gestione del tributo TARI. Gli sportelli sono quelli indicati nel sito internet del gestore, eventuali ulteriori richieste da parte del comune andranno specificate e concordate con il gestore e andrà sostenuto il relativo costo;
- (eventuale) gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni;

Rientrano inoltre nel perimetro di affidamento anche i seguenti ulteriori servizi, attivati su richiesta del Comune e con costi da ricomprendere nelle componenti tariffarie del MTR:

- Campagne informative e attività di formazione all'utenza;
- servizio ispettori ambientali;
- rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati;
- Raccolta e gestione dei rifiuti galleggianti sui corsi d'acqua.



- La gestione dei CENTRI DI RACCOLTA nel caso realizzati ed attivati nel territorio del bacino;
- attività di accertamento e riscossione del tributo;
- gestione procedure di recupero anche coattivo dei crediti tributari insoluti;

Rientrano inoltre nel perimetro di affidamento anche i seguenti ulteriori servizi attivati su richiesta del Comune e con costi da NON ricomprendere nelle componenti tariffarie del MTR:

- Il servizio di microraccolta amianto da civili abitazioni e relative pertinenze;

[N.B. verificare per gli specifici casi l'inserimento di servizi aggiuntivi o diversi, esempio gestione post-operativa delle discariche, nonché la presenza della gestione del CDR fra i servizi affidati].

4. I servizi di cui al precedente paragrafo sono gestiti su tutto il territorio comunale del Comune di \_\_\_\_\_

[N.B. specificare eventuali sotto aree di gestione che identificano standard o tipologie di servizi differenti]

5. [Facoltativo] Le parti riconoscono inoltre che il gestore è affidatario, con separato atto da parte del Comune di \_\_\_\_\_, del servizio di gestione e riscossione delle tariffe del tributo TARI e relative relazioni con l'utenza (apertura, variazione e cessazione utenze) per conto del Comune di \_\_\_\_\_, la cui valorizzazione economica rientra nel calcolo del corrispettivo di cui al presente affidamento secondo le modalità disciplinate da ARERA.

6. Le parti concordano che risultano compresi nei servizi anche quelli connessi alla gestione e al coordinamento interno della società, nonché le attività di gestione e cura della strumentazione afferente al servizio.

### Art. 2 bis - Servizio microraccolta amianto

1. Ai sensi della DGRV 1690 del 2/06/2002, i cui contenuti sono riportati anche nel Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali vigente approvato con la DCR. n. 30 del 29/04/2015 - Allegato A - ELABORATO D, il gestore è tenuto ad avviare anche il servizio di microraccolta dell'amianto.

2. L'attività di "microraccolta" effettuata dal cittadino dovrà consistere in un singolo intervento, "una tantum", nel rispetto delle misure igieniche stabilite dalle norme tecniche citate e dalle istruzioni operative predisposte dai gestori.

3. L'attività di raccolta, trasporto e smaltimento amianto da civili abitazioni e relative pertinenze come indicato nei documenti contenenti i metodi MTR-1 e MTR-2 dell'ARERA se attivata successivamente al 31 ottobre 2019 è fuori dal perimetro di regolazione tariffaria dell'Autorità, pertanto l'attività suddetta verrà svolta dal gestore del pubblico servizio, ma i costi conseguenti non possono essere, secondo le disposizioni di Arera, coperti dalla tariffa.

4. La disciplina dettagliata del servizio viene regolata in una apposita scheda prestazionale per la rimozione e lo smaltimento di modeste quantità di Materiali Contenenti Amianto (MCA) derivanti da civili abitazioni e relative pertinenze (come già indicato all'art 1 co. 2 del presente contratto).

5. Il Consiglio di Bacino concede al gestore un unico livello di subappalto.

### Art. 2 ter - Servizio rifiuti abbandonati

1. Il gestore è tenuto ad effettuare il servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati.

2. Tale servizio ha ad oggetto la raccolta e lo smaltimento (o recupero ove possibile) di rifiuti abbandonati sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico, deve svolgersi secondo le modalità operative richiamate nel regolamento di gestione dei rifiuti urbani e contrattualizzate nel relativo disciplinare.



3. Il servizio di cui al presente articolo è da intendersi comprensivo dell'eventuale servizio di pulizia se trattasi di area pubblica asfaltata oppure di servizi integrativi purché resi necessari per la rimozione dei rifiuti quali a titolo esemplificativo il taglio di piante e rovi nell'area interessata.
4. Il comune deve ricevere tempestiva comunicazione dell'avvenuto abbandono al fine di attivare le procedure di cui alle linee operative.

### Art. 3 - Esclusioni e contratti a corrispettivo di natura privatistica

1. Sono escluse dall'affidamento tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel presente Contratto e negli allegati allo stesso periodicamente aggiornati.
2. Separatamente dall'oggetto del presente contratto, il Gestore può stipulare convenzioni con utenze non domestiche per la raccolta di rifiuti speciali, con oneri a carico delle utenze convenzionate.
3. Il Gestore, inoltre, per le utenze che necessitassero, in relazione al rifiuto urbano prodotto, di un servizio personalizzato di raccolta al di fuori di standard (compreso il superamento di un determinato limite quantitativo di rifiuto che verrà declinato con disposizioni di dettaglio per tipologia di rifiuto), che risulti utilizzato per la definizione del Piano Finanziario, potrà renderlo a tale utenza previa definizione con il Gestore di un contratto a corrispettivo di natura privatistica. I relativi costi di avvio a trattamento si intendono comunque inseriti nei costi del Piano Economico Finanziario coperti con gli introiti tariffari.

### Art. 4 - Principi generali ispiratori della prestazione del servizio

1. Le parti si danno atto che la prestazione del servizio sarà ispirata ai seguenti principi generali:
  - a) tutela della salute dei cittadini e salvaguardia dell'ambiente;
  - b) rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione tra gli stessi, nonché dei criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
  - c) parità di trattamento del servizio prestato tra le diverse aree urbane del territorio comunale fatte salve eventuali specificità di aree in cui è ripartito il modello gestionale, anche in zone disagiate, in aree a forte dispersione abitativa o con scarso insediamento produttivo, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito;
  - d) continuità e regolarità della prestazione del servizio, riconosciuto come servizio pubblico essenziale anche ai sensi della Legge 12.06.1990, n. 146, e che pertanto non può essere interrotto, salvo i casi di forza maggiore, indipendentemente dal pagamento del servizio da parte dei singoli utenti, al fine di evitare il verificarsi di problemi igienico sanitari;
  - e) ricerca dell'equilibrio economico e finanziario, come evidenziato nella Schede Tecniche Prestazionali del Gestore di cui all'art. 1, comma 2 lett. a), attraverso l'efficientamento continuo del servizio e l'ottimizzazione delle attività operative;
  - f) efficienza e efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo;
  - g) sensibilizzazione e condivisione delle modalità di erogazione del servizio con le utenze interessate, anche mediante lo svolgimento di opportune campagne di comunicazione/informazione e di sensibilizzazione rivolte a tutte le utenze territoriali.

### Art. 5 - Durata del contratto

1. La durata del contratto è fissata con decorrenza dal \_\_\_\_\_.21\_\_ e fino al 26.06.2038 e/o in funzione dell'allineamento delle scadenze dei comuni del bacino.



2. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione delle attività affidate, alla scadenza dell'affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, il Gestore sarà tenuto a garantire la prosecuzione della gestione del servizio alle medesime condizioni disciplinate nel presente contratto fino al subentro del nuovo Gestore, fermo restando che le procedure per il rinnovo del contratto saranno avviate almeno 12 mesi prima della scadenza dello stesso in conformità alle norme pro-tempore vigenti in materia. Qualora la prosecuzione delle operazioni dovesse protrarsi oltre un anno dalla scadenza dell'affidamento, le Parti potranno concordare di apportare al contratto gli adeguamenti ritenuti necessari. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo potrà essere ad alcun titolo preteso oltre a quanto previsto al presente articolo.

3. Alla scadenza naturale, o anticipata per causa non imputabile al Gestore, il Gestore ha diritto ad un indennizzo, a carico del Gestore subentrante, pari al costo non ammortizzato degli investimenti sostenuti per lo svolgimento dei servizi, come disciplinato al successivo articolo 19.

### Art. 6 - Beni funzionali al servizio

1. Entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto il Gestore è tenuto a presentare al Consiglio di Bacino il documento che elenca i beni strettamente funzionali al servizio regolato dal presente contratto di servizio che, previa approvazione del Consiglio di Bacino vincolata alla verifica del medesimo, costituirà allegato parte integrante del presente contratto. In tale allegato è specificato l'elenco dei beni e per ciascuno di essi l'anno di acquisto da parte del Gestore, l'aliquota di ammortamento applicata, il costo storico di iscrizione, specificando, se del caso, la presenza di contributi pubblici diminutivi del medesimo nonché il valore netto contabile del bene. L'elencazione di cui al presente punto è funzionale alla definizione del capitale investito netto del gestore ai sensi del metodo tariffario rifiuti di cui alla Delibera n. 443/2019 e s.m.i.

2. Con cadenza annuale, dopo l'approvazione del bilancio annuale e comunque entro il 31 luglio di ogni anno solare, il Gestore è tenuto a trasmettere al Consiglio di Bacino il libro cespiti unitamente ad un aggiornamento dei decrementi e dei nuovi investimenti realizzati rispetto all'anno precedente. I valori annuali dovranno essere coerenti con gli investimenti realizzati nell'anno oggetto di rendicontazione e puntualmente rendicontati al Consiglio di Bacino.

3. Al termine del presente contratto, sia esso naturale o anticipato, il Gestore è tenuto a trasferire al Gestore subentrante i beni funzionali al servizio come da rendicontazione al termine del servizio e a seguito del contraddittorio fra le parti, previa corresponsione da parte del Gestore subentrante di un valore di indennizzo pari al valore netto contabile dei beni trasferiti al netto di eventuali contributi pubblici erogati per i medesimi. Fanno eccezione i beni concessi dal Comune per la gestione del servizio e le manutenzioni incrementative sui medesimi che rientreranno nella disponibilità del Comune medesimo. In deroga a quanto previsto dal presente comma e senza che ciò possa essere ritenuto pregiudizievole per il Gestore, il Comune e/o il Consiglio di bacino possono acquisire al medesimo valore netto contabile i beni funzionali al servizio dal Gestore uscente con diritto di prelazione rispetto a terzi a partire da 12 mesi prima della scadenza del contratto.

4. Quanto previsto nel presente articolo si applica anche in caso di eventuale trasferimento di proprietà dei beni a società soggette a controllo da parte del Gestore e messe a sua disposizione tramite contratti di locazione.

5. Si considerano beni funzionali al servizio le seguenti categorie di beni:



- a) Automezzi funzionali al servizio quali Compattatori, Spazzatrici, Autocarri attrezzati, Ecomobili ed altri mezzi adibiti alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani;
- b) Cassonetti, campane, cassoni e altri contenitori anche consegnati in comodato d'uso alle utenze;
- c) Data base funzionali all'erogazione del servizio;
- d) Investimenti realizzati su centro di trasferta/stazione di travaso e centro di raccolta di cui al successivo Art. 11 e altri beni concessi dal Comune di \_\_\_\_\_.

6. Qualora l'acquisizione o realizzazione dei beni di cui al presente articolo sia oggetto di contestazione debitamente motivata da parte del Consiglio di Bacino e del Comune di \_\_\_\_\_, previa decisione conforme del Comitato paritetico di cui all'art. 20 assunta in contraddittorio tra le parti, non dà diritto al riconoscimento dell'eventuale valore netto contabile.

7. L'acquisizione o dismissione di beni funzionali al servizio nonché l'effettuazione di interventi incrementativi sui beni del servizio e l'esecuzione di qualsivoglia investimento incidente sul servizio è comunque pianificato tramite la predisposizione e presentazione al Consiglio di Bacino da parte del Gestore del Piano degli investimenti annuale che indichi gli interventi previsti nell'anno successivo, tenuto conto della rendicontazione degli investimenti realizzati con riferimento al Piano dell'anno trascorso.

8. Le disposizioni del presente articolo saranno modificate dalle parti con atto scritto in caso di interventi della regolazione di settore, con particolare ma non esclusivo riferimento alla modifica delle aliquote di ammortamento e al perimetro dei beni funzionali al servizio e oggetto di subentro, da parte di ARERA o altra autorità regolatrice di settore.

9. Al termine dell'affidamento, il Consiglio di Bacino otterrà il trasferimento a titolo gratuito dalla Società, e prenderà possesso, delle installazioni e opere da questa realizzate in esecuzione della presente Convenzione e totalmente ammortizzate, con le relative pertinenze e con tutte le immobilizzazioni tecniche, per la quota ad esso spettante nell'ambito della compagine societaria. I beni saranno trasferiti in buono stato, salvo la normale usura.

10. E' comunque fatto obbligo al Gestore di riconsegnare i suddetti beni funzionali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione salvo il normale deterioramento dovuto all'uso cui sono destinati senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la committenza.

### Art. 7 - Corrispettivo del Gestore per i servizi affidati

1. Il corrispettivo per il servizio del Gestore è determinato per ciascun anno di servizio sulla base del provvedimento del MTR approvato con delibera 443/2019; 363/21 e successive modifiche ed integrazioni da ARERA.

2. Il Piano economico e finanziario e il corrispettivo tariffario vengono determinati in coerenza con il modello tecnico-organizzativo del servizio contenuto nelle Schede Tecniche Prestazionali e relativi allegati al presente contratto e sulla base della metodologia di calcolo di cui al punto precedente.

3. Gli standard prestazionali del servizio approvati, saranno aggiornati annualmente, applicando, in caso di modifica dei medesimi, le metodologie di calcolo previste dal metodo tariffario pro tempore vigente per il riconoscimento degli eventuali costi previsionali connessi a tali modifiche.

4. Gli importi delle voci di costo imputabili al servizio prestato dal Gestore, sono aggiornati ogni anno sulla base dei costi sostenuti dal Gestore a tale titolo nell'anno di riferimento (n-2) ed adeguati secondo il MTR adottato da ARERA nella regolazione di settore vigente a tale data.



5. Il corrispettivo contrattuale è erogato per il 98% del suo valore, in 12 rate mensili posticipate fatturate entro il 10 di ciascun mese di servizio che verranno pagate a 30 giorni data fattura dal Comune previa attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento del Comune di \_\_\_\_\_. Il restante 2% è erogato dal Comune entro il mese di Marzo dell'anno successivo a quello di riferimento previa attestazione da parte del Consiglio di Bacino della regolarità delle rendicontazioni ricevute e al netto di eventuali penali da applicarsi sul corrispettivo.

6. La quota parte dei costi del PEF relativi ai costi di trattamento (tariffe unitarie da applicarsi alle quantità di rifiuti avviate a trattamento, suddivise per varie tipologie di rifiuti,) sono aggiornate ogni anno sulla base dei costi sostenuti dal Gestore a tale titolo nell'anno di riferimento (n-2) come dettagliatamente rappresentati nel PEF, secondo le determinazioni regolatorie di ARERA.

### Art. 8 - Copertura del costo del servizio e procedure di riequilibrio economico e finanziario

1. Fermo restando l'obbligo normativo di integrale copertura con la tariffa dei costi del servizio, il Comune finanzia il costo del servizio determinato ai sensi dell'Articolo 7 con l'applicazione del tributo TARI di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di eventuali previsioni normative pro tempore vigenti.

2. Con il Regolamento TARI, approvato con delibera del Consiglio Comunale, sono fissati gli elementi "strutturali" del tributo, quali a titolo indicativo:

- Il presupposto oggettivo
- I soggetti obbligati e i soggetti responsabili;
- Le esclusioni e le riduzioni;
- Gli obblighi di dichiarazione;
- Le disposizioni in materia di accertamento e riscossione;

3. Sulla base degli elementi strutturali definiti dal regolamento comunale, la determinazione dei livelli di imposizione tributaria da applicare all'utenza, a integrale copertura dei costi del servizio risultanti dal piano economico-finanziario dell'esercizio, è effettuata mediante l'approvazione del Piano tariffario annuale da parte dei soggetti competenti.

4. Le parti danno atto che eventuali aumenti o diminuzioni dei costi di erogazione dei servizi, anche connessi a richieste di modifiche del servizio o a eventi di forza maggiore saranno di norma riconosciuti a fini tariffari nella determinazione del PEF che utilizzi, quale base dati, i costi dell'anno in cui è avvenuto tale modifica.

5. Qualora si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario e il cui effetto non può essere calmierato tramite quanto disciplinato al comma precedente, il Gestore presenta al Consiglio di bacino istanza di riequilibrio da verificare e presentare al regolatore nazionale Arera.

6. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

7. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.



8. La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di Equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino dell'equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Gestore e che hanno dato luogo alla revisione.

### Art. 9 - Carta della Qualità del Servizio Rifiuti Urbani

1. Entro 12 mesi dalla stipula del contratto, il Gestore sottoporrà la proposta di schema della Carta della Qualità del Servizio Rifiuti Urbani al Consiglio di Bacino e sentirà le Associazioni dei consumatori per concordare eventuali modifiche ed integrazioni.

2. Successivamente la Carta della Qualità del Servizio verrà approvata con apposito provvedimento amministrativo del Consiglio di Bacino, salvo quanto previsto dal nuovo quadro regolatorio ARERA.

3. La Carta, in raccordo con il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani adottato dal COMUNE, fisserà:

- gli standard di qualità del servizio prestato agli utenti in coerenza con le disposizioni di cui al presente contratto e dei relativi allegati;
- i diritti di informativa e reclamo riconosciuti agli utenti;
- le forme di indennizzo degli utenti, individuali e/o collettive, in caso di accertata responsabilità del Gestore;
- la periodica verifica sul grado di soddisfazione dell'utenza mediante indagini di customer satisfaction affidate ad operatori indipendenti.

### Art. 10 - Affidamento a terzi

1. La gestione esternalizzata di forniture e servizi (raccolta, trasporto, spazzamento meccanico e manuale, gestione di centri di raccolta, smaltimento finale), è ammessa nel rispetto delle procedure di affidamento previste dalla normativa vigente a soggetti idonei che siano in possesso delle necessarie abilitazioni.

2. Resta ferma la piena responsabilità di Gestore verso il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente nonché l'obbligo di riportare, nel contratto di subaffidamento, obbligazioni pari o superiori in termini di standard prestazionali indicate nel presente contratto. Il Gestore inoltre si impegna ad inserire nei contratti con terzi, il vincolo che gli stessi decadano al venir meno, per qualunque motivo, dell'efficacia dell'affidamento di cui al Contratto.

3. E' fatto comunque divieto di affidare a terzi il coordinamento e il presidio del servizio nel suo complesso.

4. E' fatto obbligo al Gestore di fornire al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, entro 30 gg dalla richiesta, copia dei documenti contrattuali sottoscritti aventi ad oggetto gli affidamenti di cui al presente articolo, ivi inclusi i contratti di recupero trattamento e smaltimento stipulati sia con società terze che società del gruppo.

5. Il Gestore resta comunque unico responsabile per l'esatta e puntuale esecuzione di ogni impegno e di ogni obbligo previsto dal presente contratto garantendo in modo particolare il mantenimento dei livelli qualitativi minimi previsti per le attività affidategli.

6. Il gestore affidatario conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità dei servizi affidati, sia nei confronti del Comune e del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sia nei confronti dell'utenza.

7. Il consiglio di bacino e il comune restano completamente estranei ai rapporti tra il Gestore ed eventuali appaltatori e/o fornitori e questi ultimi non hanno diritto alcuno di avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere nei loro confronti.



8. Gli appalti di cui al comma 1 aventi ad oggetto attività ad alta intensità di manodopera devono prevedere specifiche clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato, nei limiti e nel rispetto dei principi comunitari in materia.

### Art. 11 - Concessione in uso e gestione dei beni

[N.B. Articolo da prevedersi solo in caso di affidamento di un CDR al gestore, e in caso delle stazioni di travaso/centro di trasferimento va incluso]

1. Al fine di consentire un più efficiente espletamento del servizio oggetto del contratto anche nel proprio interesse, il Comune di \_\_\_\_\_ provvederà /ha provveduto a concedere a favore di \_\_\_\_\_ il diritto di concessione e gestione d'uso del Centro di raccolta (stazioni di travaso/centro di trasferimento) denominato \_\_\_\_\_ e sito in Via \_\_\_\_\_, di proprietà del Comune.

2. Il Gestore si assume tutti gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria inserendo i relativi costi nel Piano Economico Finanziario del servizio secondo le previsioni normative pro tempore vigenti.

3. Nel caso in cui il Comune, anche su proposta del gestore, intenda effettuare lavori di qualsiasi natura sull'area/sito/immobile concesso al gestore ai sensi del presente articolo, potrà affidare la gestione di suddette opere al gestore, posto l'obbligo di effettuazione di procedure conformi alle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici pro tempore vigente per l'affidamento a terzi di lavori, fatta salva la possibilità di realizzare in economia i suddetti lavori da parte del gestore ove in possesso delle qualifiche necessarie.

4. Nei casi di cui al precedente comma, il Comune e il gestore regoleranno, con apposito atto, ruoli e responsabilità specifiche dei lavori nel rispetto della disciplina pro tempore vigente.

5. Ai fini dell'inserimento all'interno del Piano economico e finanziario degli investimenti di cui ai punti precedenti gli stessi devono comunque essere ricompresi all'interno del Piano degli investimenti e seguire l'iter approvativo di cui al precedente Articolo 6, comma 7.

6. Alla cessazione del contratto, ove subentrasse un altro Gestore, \_\_\_\_\_ restituirà senza indugio al Comune l'impianto di cui sopra, in condizioni idonee al suo utilizzo per i fini per i quali è stato realizzato, salvo il normale deterioramento dovuto all'utilizzo.

### Art. 12 - Altri impegni delle parti

1. Le parti si danno atto dei seguenti altri impegni assunti con il presente contratto:

- a) l'impegno del Consiglio di Bacino e del Comune in coordinamento con il Gestore;
- b) alla riduzione delle quantità di rifiuto in particolare del secco indifferenziato raccolto nel Comune;
- c) al miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti, per la produzione di rifiuti/materie prime derivate valorizzabili e per l'ottenimento di corrispettivi massimi dalla vendita dei rifiuti riciclabili, sia intra che extra CONAI;
- d) alla fissazione in sede di PEF annuale di obiettivi condivisi di contenimento della produzione di rifiuti indifferenziati pro-capite, nonché di miglioramento qualitativo della raccolta differenziata, in coerenza con la programmazione complessiva di Bacino.
- e) l'impegno del Gestore a rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente con riferimento al servizio di gestione rifiuti urbani;



- f) l'impegno del Gestore e del Comune a definire di comune intesa gli standard tecnici di prestazione delle singole tipologie di Servizi Base e Servizi Accessori, compresa la definizione delle aree, delle frequenze e delle modalità dello spazzamento stradale e della raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche, coerentemente con gli atti di programmazione e di regolamentazione di bacino;
- g) l'obbligo del Gestore a presentare la proposta di PEF preventivo annuale corredato dalle Schede Tecniche Prestazionali per la validazione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, come previsto dal MTR di ARERA, in tempo utile ad esperire tutta la procedura approvativa da parte dei soggetti competenti e comunque indicativamente entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, affinché il Consiglio di Bacino possa adottare gli atti deliberativi relative alle tariffe TARIP entro i termini stabiliti dalle normative vigenti, salvo diversa regolamentazione prevista dall'ARERA;
- h) obbligo del Consiglio di Bacino a rinunciare alla richiesta al Gestore di garanzie e/o fidejussioni per la prestazione del servizio, in considerazione della natura in house dell'affidamento e dell'esercizio del controllo analogo congiunto da parte del Comune di \_\_\_\_\_;
- i) l'obbligo del Gestore di effettuare la Comunicazione ORSO nel rispetto delle scadenze di legge e di collaborare con il CdB alla redazione della Comunicazione MUD, predisponendo i dati e le schede analitiche necessarie ai fini della validazione di primo livello del CdB nei termini richiesti dallo stesso e comunque con sufficiente anticipo rispetto al termine ultimo di presentazione;
- j) l'obbligo del Gestore a rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa di settore;
- k) l'obbligo del Gestore, con effetto dall'avvio dei servizi/attività, a garantire un profilo di immagine uniforme nei confronti dell'utenza, adottando politiche, procedure e simbologie indifferenziate con riferimento a tutte le operazioni gestite, nel rispetto di quanto previsto in termini di trasparenza, gestione del sito Internet ed accessibilità dei dati ivi pubblicati per la comunicazione e l'informazione all'utenza da deliberazione ARERA n.444/2019 richiamata in premessa e successive modifiche ed integrazioni;
- l) il Gestore garantisce e manleva in ogni tempo il Consiglio di Bacino e il Comune di \_\_\_\_ contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del presente Contratto. Sono, in ogni caso, a carico dell'affidatario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.
- m) l'obbligo del Gestore a comunicare ad ARERA quanto da questa richiesto in merito al servizio inviando i medesimi documenti e dati al Consiglio di Bacino, tenendolo informato di quanto richiesto e trasmesso all'Autorità nonché di eventuali ispezioni o controlli effettuati sul servizio da Autorità di regolazione o altri enti pubblici in tal senso titolati;
- n) l'obbligo del Gestore ad inviare al Consiglio di Bacino e/o i Comuni soci i documenti o informazioni da questi richiesti per iscritto entro il termine indicato dall'ente.
- o) l'impegno del Comune a nominare un responsabile del contratto eventualmente denominato Direttore dell'esecuzione del contratto che funga da interlocutore unico per quanto disciplinato all'art 15 del presente contratto di servizio.

2. Il Comune e il Consiglio di Bacino restano estranei ai rapporti tra l'affidatario e i titolari o concessionari delle opere dell'ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.

### Art. 13 - Convenzioni con i Consorzi di Filiera attuative dell'Accordo Quadro Nazionale ANCI-CONAI

**{n.b. art. da tenere aggiornato Accordo Anci-Conai 2020-2024 e successivi}**



1. Il Consiglio di Bacino, come previsto dalla deliberazione di Assemblea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha facoltà di delegare con specifico atto il soggetto incaricato dello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti \_\_\_\_\_ alla stipula delle Convenzioni con i Consorzi di Filiera in conformità all'art. 5.4 dell'Accordo Quadro Nazionale ANCI-CONAI 2020-2024 (nel prosieguo chiamato solo Accordo), fintantoché non vengano approvate nuove deliberazioni da parte dell'Assemblea di Bacino in recepimento del nuovo Accordo e relativi allegati tecnici.
2. Come previsto dall'art. 5.4 lett. A, la delega alla sottoscrizione della convenzione rilasciata dal Consiglio di Bacino dovrà essere redatta, a pena di nullità, in conformità all'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo e dovrà essere comunicata, a cura del delegante, al/ai Consorzio/i di filiera di volta in volta interessato/i a mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). Il Soggetto delegato non può cedere in tutto o in parte la propria delega ad altro soggetto salvo che per giustificati motivi che devono essere disciplinati e approvati nei singoli allegati tecnici. I Consorzi di filiera non procederanno alla sottoscrizione della Convenzione con il Soggetto delegato in mancanza delle predette comunicazioni da parte, rispettivamente, del delegante e/o del delegato ovvero in caso di comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
3. Come previsto dall'art. 5.4 lett. B, le convenzioni con i Consorzi di filiera dovranno rispettare i seguenti requisiti:
  - a) la loro durata non può essere superiore a quella dell'Accordo: l'eventuale previsione di una durata superiore dovrà ritenersi nulla di diritto per la parte eccedente la durata dell'Accordo;
  - b) le deleghe attualmente in corso di validità, all'entrata in vigore dell'Accordo, dovranno, a pena di decadenza, recepire i contenuti dell'Allegato ed essere comunicate al/ai Consorzio/i di filiera di volta in volta interessato/i con le modalità di cui sopra nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo;
  - c) l'indicazione delle modalità, dell'oggetto e dei tempi in merito all'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'attuazione del presente ACCORDO è contenuta nella convenzione;
  - d) il delegato, o in sua vece il sub delegato ove previsto, pena la decadenza della delega, invia semestralmente al Consiglio di Bacino un rapporto contenente il valore dei corrispettivi ricevuti per le singole filiere, e le destinazioni finali dei materiali, in base a un modello definito e allegato all'Accordo Quadro, o qualora non fosse ancora disponibile, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Consiglio di bacino.
4. I ricavi da valorizzazione Anci-Conai verranno riparametrati secondo quanto stabilito nel disciplinare/protocollo operativo di cui all'art. 1 co. 2 lett. a).
5. Le disposizioni di cui sopra hanno valore fino al perdurare dell'Accordo ed eventuali proroghe.

### Art. 14 - Personale e Contratti di lavoro

1. Per tutta la durata del contratto, \_\_\_\_\_ applicherà al personale adibito al servizio operativo di igiene urbana il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.
2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, il Gestore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12/6/1990 n. 146 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici



essenziali. Nei successivi 3 (tre) giorni allo sciopero il gestore è tenuto a sopperire alle possibili carenze derivanti dal mancato servizio anche mediante l'eventuale attività straordinaria del personale.

3. Al termine dell'affidamento, al personale si applicheranno le clausole di trasferimento al Gestore subentrante secondo quanto disposto dal contratto collettivo applicato dal Gestore e comunque nei limiti previsti dalla regolazione in materia di tutela della concorrenza.

### Art. 15 - Modifiche al servizio e procedura di approvazione

1. \_\_\_\_\_ nello svolgimento del servizio dovrà attenersi al rispetto del modello gestionale contenuto nelle Schede Tecniche Prestazionali di cui all'art. 1, comma 2 lett. a) come periodicamente aggiornato e approvato.

2. Il Comune, mediante il referente contrattuale o il Direttore dell'esecuzione se nominato dal Comune, può richiedere al gestore una **modifica non sostanziale (ordinaria)** ossia che non comporta variazioni dello standard per gli anni successivi (trattasi di modifiche del servizio di piccola entità come ad esempio: lo spostamento di un cassonetto, lo spazzamento di una strada al posto di un'altra, uno spazzamento extra, ecc.). La modifica al servizio può essere richiesta sia quando non comporti costi aggiuntivi, ma anche ove vi siano maggiori o minori costi. Il Gestore si assumerà l'onere, qualora tali interventi comportino costi aggiuntivi del Piano Finanziario, di presentare un preventivo entro 30 gg dalla richiesta, al referente del Comune o al Direttore dell'esecuzione del contratto e di procedere solo previa autorizzazione del medesimo soggetto. Per le modifiche che non comportano costi aggiuntivi o in diminuzione al termine dell'intervento il gestore dovrà indicare rispettivamente quali servizi programmati siano stati sostituiti dall'intervento richiesto e il minor costo speso.

3. Il Comune, mediante il referente contrattuale o il Direttore dell'esecuzione se nominato dal Comune, può richiedere al gestore una **modifica non sostanziale urgente** sul territorio motivandone le ragioni (es: richiede in caso di esigenze particolari di cambiare aree di spazzamento o raccolta). La modifica al servizio può essere richiesta sia quando non comporti costi aggiuntivi, ma anche ove vi siano maggiori o minori costi. Il Gestore vi deve provvedere senza ritardo, pure se ciò comporti costi aggiuntivi, comunicando al termine i costi sostenuti o quali servizi programmati siano stati sostituiti dall'intervento richiesto o il minor costo speso.

4. In caso siano formalmente richieste **modifiche sostanziali** al servizio, purché siano coerenti con la programmazione di bacino, il Gestore redige un progetto di modifica evidenziandone i relativi costi. Tale proposta sarà oggetto di valutazione sia da parte del Consiglio di Bacino che del Comune interessato quando la medesima comporti modifiche strutturali alle modalità di organizzazione dei servizi con carattere di continuità anche con riferimento agli anni successivi, potendo avere eventualmente anche un impatto sui Costi Previsionali della parte variabile e fissa previsti dal Metodo Tariffario Rifiuti Arera, COI. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono da individuarsi nelle seguenti casistiche: modifica della modalità di gestione del servizio misto/porta a porta/stradale, nuovi centri di raccolta, ottimizzazione del servizio con investimenti con effetti pluriennali. Il Consiglio di Bacino e il Comune valutano la proposta e, in caso di valutazione positiva di congruità tecnica ed economica, il progetto di modifica verrà autorizzata dal Consiglio di Bacino e dal Comune entro la data utile concordata, con decorrenza, in via generale e salvo diversi accordi, dall'anno successivo. La modifica viene poi integrata e recepita nel PEF secondi i criteri stabiliti dall'Arera.

5. Con riferimento al primo anno di servizio in cui viene attivata la modifica sostanziale, sarà onere del Gestore consuntivare i costi effettivamente sostenuti per la stessa rispetto al modello gestionale previgente



ad essa e rispetto ad eventuali costi previsionali attribuiti al PEF, in modo da determinare a consuntivo l'effettivo impatto economico della stessa sulla tariffa, secondo la metodologia tariffaria di Arera.

6. È fatto divieto al Gestore di disporre qualsivoglia modifica ai vincoli derivanti dal presente Contratto e relativi allegati in merito all'esecuzione del servizio senza la preventiva esplicita autorizzazione scritta del Comune e relativa informativa al Consiglio di Bacino.

7. L'eventuale esecuzione di modifiche comunque denominate che abbiano un impatto sui costi del servizio reso e non autorizzate ai sensi del presente articolo, comporta l'obbligo per il Gestore, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a sua esclusiva cura e spese, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna pretesa di sorta. In virtù della metodologia di calcolo di cui alla Delibera ARERA 443/2019/R/rif e sm.i., il PEF predisposto sui costi dell'anno nel quale è stata effettuata la modifica non autorizzata dovrà essere predisposto escludendo i costi aggiuntivi connessi a suddetta modifica non autorizzata.

8. Qualsiasi modifica della regolazione di settore a livello comunitario, nazionale o regionale che incida sul servizio dovrà essere opportunamente comunicata da una delle parti alle altre per apporre le opportune modifiche contrattuali al fine di conformarsi con il dettato normativo per allora vigente. Ove tale segnalazione pervenga dal Gestore il medesimo dovrà predisporre un'analisi di impatto tecnico ed economico sul servizio e sottoporla per la valutazione al Consiglio di Bacino e al competente ufficio del Comune, viceversa se la segnalazione pervenga dal Consiglio di bacino o dal Comune essi richiederanno al Gestore di predisporla concordando i tempi della valutazione. L'analisi del Gestore sarà oggetto di valutazione tecnica ed economica e confronto fra le parti, fino ad una sua approvazione, anche previa modifiche e costituirà modifica al servizio con la conseguente applicazione dei limiti di cui al presente articolo.

### Art. 16 - Modalità di rendicontazione e controllo della corretta prestazione del servizio

1. Il Consiglio di Bacino effettuerà il monitoraggio generale sulla prestazione del servizio per le competenze ad esso affidate dalla LRV 52/2012.

2. Il consiglio di bacino può esercitare il controllo sull'applicazione del Contratto attraverso vari strumenti, tra i quali:

- a) dati e relazioni sul Servizio comunicati dal Gestore;
- b) visite ed ispezioni presso il Gestore, eventuali sopralluoghi sul territorio oggetto del Servizio;
- c) indagini ed analisi sul Servizio e sulla soddisfazione dell'utenza;
- d) procedure, tecnologie, mezzi e dotazioni hardware e software.

3. Il controllo operativo sul territorio comunale sulla corretta prestazione del servizio, a tutela dell'interesse pubblico, compete al Comune secondo il "Disciplinare Standard Qualità, Controlli e penalità" allegato al presente contratto, anche attraverso l'attivazione di Sistemi di localizzazione flotta mezzi via GPS da attivarsi entro 12 mesi.

4. Il Gestore per consentire i controlli da parte del Consiglio di Bacino e del Comune deve disporre entro 24 mesi di un sistema informativo duale di gestione dei dati ossia un sistema di controllo al quale i soggetti delegati dagli enti possano accedere in remoto, in qualsiasi momento, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie alla programmazione ed al controllo dei servizi effettuati. Tale sistema è finalizzato a garantire la condivisione di: tracciabilità dei rifiuti, contabilizzazione delle utenze, controllo e monitoraggio dello svolgimento dei servizi, gestione delle segnalazioni e dei reclami da parte dell'utenza.

5. Il Consiglio di Bacino e il Comune effettuano i controlli a campione sui servizi e su tutte le attività oggetto del presente affidamento, nonché sulla relativa reportistica di monitoraggio e di rendicontazione, come articolata nel Contratto e negli allegati disciplinari specifici, con particolare riferimento agli aspetti di qualità,



sicurezza e relazione con l'utenza. Resta salva la facoltà del Comune proporre al Consiglio di Bacino specifiche attività di controllo eventualmente anche d'intesa con altre amministrazioni comunali.

6. Il Consiglio di Bacino e il Comune hanno diritto di chiedere ed ottenere, entro il termine di 30 giorni consecutivi dal ricevimento da parte del Gestore della relativa richiesta scritta, ogni altro dato, documento e informazione utile ai controlli di loro competenza sullo svolgimento del servizio.

7. Fatto salvo il sistema di rendicontazione puntuale e correlato sistema di controlli che verranno indicato nel "Disciplinare Standard Qualità, Controlli e penalità" di cui al primo periodo, il Gestore è comunque tenuto a trasmettere con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ogni anno, i seguenti documenti minimi riferiti all'anno precedente:

- a) numero del personale impiegato nel servizio e relativo livello contrattuale con dettaglio delle ore di servizio per ciascuna area territoriale;
- b) elenco dei mezzi, navali e terrestri impiegati nel servizio, nonché elenco dei beni funzionali al servizio di cui al precedente Articolo 6;
- c) giustificazione del mancato/cambio delle aree di spazzamento o raccolta derivante da specifiche ed urgenti richieste provenienti dal Comune affidatario del servizio (si veda art. 15 comma 3);
- d) rendicontazione degli investimenti materiali ed immateriali come già indicato all'art. 6 co. 2 realizzati nell'anno con l'indicazione degli scostamenti rispetto al piano degli investimenti previsto in fase preventiva e riconciliato con l'elenco dei beni funzionali al servizio di cui al precedente punto b);
- e) elenco degli appalti relativi agli affidamenti di servizi inerenti all'oggetto del presente contratto e copia dei principali contratti relativi alle attività di smaltimento e recupero;
- f) numero di utenti del servizio suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche servite per area territoriale;
- g) quantitativi totali di rifiuti raccolti nell'anno precedente suddivisi per frazione merceologica principale;
- h) percentuali di raccolta differenziata nell'anno precedente (dato del gestore se non disponibile da fonte ufficiale);
- i) quantitativi delle frazioni merceologiche estranee presenti nelle principali frazioni raccolte nell'anno precedente;
- j) indagini di soddisfazione dell'utenza dell'anno precedente e relativi questionari per l'anno in corso per una possibile loro condivisione e sviluppo sulla base del percorso di miglioramento sempre in atto;
- k) la trasmissione della rendicontazione puntuale dei reclami pervenuta tramite i differenti canali (web, e-mail, sportello, telefonici, ecc.) e rendicontazione delle modalità e tempi di risposta all'utenza.

8. Il Gestore è inoltre tenuto a trasmettere al Comune ed al Consiglio di Bacino:

- a) rendicontazione trimestrale (e mensile per i comuni del litorale) dei dati della raccolta dei rifiuti urbani distinguendo i dati relativi ai conferimenti presso i centri di raccolta comunali.

9. Nel "Disciplinare Standard Qualità, Controlli e penalità" sono riportate anche le penali in caso di mancata o ritardata trasmissione dei dati di cui al presente contratto ad esclusione di quelle già individuate al successivo art. 17.

10. Il Gestore, contestualmente alla fase di sviluppo del sistema duale di cui all'art 16, dovrà predisporre e rendere pubbliche le modalità con cui i cittadini potranno direttamente comunicare allo stesso eventuali disservizi. Dovrà essere reso disponibile agli utenti del servizio almeno un numero verde, un indirizzo di posta elettronica e un indirizzo fax a cui effettuare le comunicazioni su eventuali disservizi. Tali comunicazioni e/o



reclami dovranno essere inseriti in uno specifico database, il quale dovrà contenere anche gli estremi della risposta fornita dall’Affidatario medesimo, nonché le tempistiche di gestione delle fasi della pratica. L’affidatario dovrà garantire l’accesso da remoto al Consiglio di Bacino al database indicato. In ogni caso la documentazione inerente alla gestione di singoli reclami sarà fornita al Consiglio di Bacino e/o al Comune, su richiesta, con la massima tempestività e comunque entro 7 gg. dalla richiesta.

11. Il Gestore dovrà trasmettere senza ritardo al Consiglio di Bacino quanto inviato ad ARERA, nonché gli esiti ispettivi effettuati dall’Autorità stessa o da altro Ente presso la società medesima.

### Art. 17 - Penalità e risoluzione del contratto

1. Il Consiglio di Bacino procederà a diretta contestazione nei confronti del gestore nel caso di eventuali inadempimenti rilevati nell’esercizio dell’attività di controllo di competenza del medesimo.

2. In caso di accertato inadempimento degli obblighi previsti dal presente contratto (controllo del territorio), risultante dall’attività di controllo di cui al precedente articolo per causa imputabile all’esclusiva responsabilità del Gestore, il Consiglio di Bacino in coordinamento e su istanza del Comune applica la penale commisurata alla gravità dell’inadempimento, alla sua durata ed alla dimensione economica del servizio, secondo una declinazione puntuale della fattispecie oggetto di possibile contestazione, associata alle corrispondenti penalità da applicare, che sarà definita in apposito Disciplinare Controlli e Penalità di cui all’Articolo 16.

3. Nel caso di mancato rispetto dei termini o di invio di documentazione incompleta nelle ipotesi a seguire il gestore è tenuto al pagamento delle seguenti penali:

- violazione art. 10 co. 4 fino ad € 3.000,00 per mancato rispetto del termine di 30 gg dalla richiesta per l’invio dei documenti contrattuali sottoscritti aventi ad oggetto gli affidamenti di cui all’art.10, ivi inclusi i contratti di recupero trattamento e smaltimento stipulati sia con società terze che società del gruppo;

- violazione ex art. 12 co. 1 lett. g) fino ad € 5.000,00 dell’obbligo del Gestore a presentare la proposta di PEF preventivo annuale corredato dalle Schede Tecniche Prestazionali per la validazione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, come previsto dal MTR di ARERA, in tempo utile ad esperire tutta la procedura approvativa da parte dei soggetti competenti e comunque indicativamente entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento;

- violazione ex art. 13 co. 3 lett. d) fino ad € 2.000,00 per il mancato invio semestrale al Consiglio di Bacino, da parte del delegato, nell’ambito degli accordi Anci-Conai, o in sua vece il sub delegato ove previsto e comunque pena la decadenza della delega, di un rapporto contenente il valore dei corrispettivi ricevuti per le singole filiere, e le destinazioni finali dei materiali;

- violazione ex art. 16 co. 7 lett. a) fino ad € 1.000,00 per mancato invio entro il 31 luglio di ogni anno dei dati contenenti il numero del personale impiegato nel servizio e relativo livello contrattuale con dettaglio delle ore di servizio per ciascuna area territoriale;

- violazione ex art. 16 co. 7 lett. b) fino ad € 2.000,00 per mancato invio entro il 31 luglio di ogni anno dell’elenco dei mezzi, navali e terrestri impiegati nel servizio, nonché elenco dei beni funzionali al servizio di cui al precedente Articolo 6;

- violazione ex art. 16 co. 7 lett. e) fino ad € 3.000,00 per mancato invio entro il 31 luglio di ogni anno dell’elenco degli appalti relativi agli affidamenti di servizi inerenti all’oggetto del presente contratto e copia dei principali contratti relativi alle attività di smaltimento e recupero;



- violazione ex art. 16 co. 7 lett. g) fino ad € 2.000,00 per mancato invio entro il 31 luglio di ogni anno dei dati sui quantitativi totali di rifiuti raccolti nell'anno precedente suddivisi per frazione merceologica principale;

- violazione ex art. 16 co. 7 lett. i) fino ad € 2.000,00 per mancato invio entro il 31 luglio di ogni anno dei dati sui quantitativi delle frazioni merceologiche estranee presenti nelle principali frazioni raccolte nell'anno precedente;

- violazione ex art. 16 co. 8 lett. a) fino ad € 2.000,00 in caso di mancata rendicontazione trimestrale (e mensile per i comuni del litorale) dei dati della raccolta dei rifiuti urbani distinguendo i dati relativi ai conferimenti presso i centri di raccolta comunali.

4. Ai fini della mancata applicazione delle penali di cui al comma precedente nonché di quelle indicate nel Disciplinare d'incarico, il Consiglio di bacino potrà concedere al gestore, su istanza debitamente motivata purché inviata prima dello scadere del termine, un differimento del termine per adempiere

5. Il procedimento finalizzato all'irrogazione della penalità è avviato con una contestazione formalmente avanzata dal Consiglio di Bacino indirizzata per iscritto e tempestivamente al Gestore che ha 30 giorni di tempo per rappresentare le proprie controdeduzioni.

6. Qualora le controdeduzioni non siano ritenute sufficienti al Consiglio di Bacino, il medesimo applica una penalità commisurata alla gravità dell'inadempimento, alla sua durata ed alla dimensione economica del servizio.

7. Nel caso di inadempimenti che ineriscono alle attività di organizzazione espletate dal Comune (indicate nel Disciplinare controlli e penalità) spetta al Comune avviare l'iter di cui al comma 5.

8. Nel caso di cui al precedente comma, qualora le controdeduzioni non siano ritenute sufficienti dal Comune, quest'ultimo può chiedere al Consiglio di Bacino di applicare una penalità commisurata alla gravità dell'inadempimento, alla sua durata ed alla dimensione economica del servizio.

9. Nei casi più gravi di inadempimento contrattuale, il Consiglio di Bacino, sentito formalmente il Comune, ha la facoltà di risolvere il presente contratto.

10. Le ipotesi di risoluzione si hanno nel caso in cui sia accertata la responsabilità del Gestore per uno dei seguenti fatti:

a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, oggetto di plurime contestazioni alle quali il Gestore non abbia posto sufficiente rimedio;

b) sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa per l'esercizio dei servizi previsti dal Contratto nonché sopravvenienza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/16, quando rilevata nell'arco di durata del Contratto o la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/08 o la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell'arco di durata del Contratto;

c) prolungate e reiterate sospensioni non motivate del servizio;

d) gravi infrazioni di legge, accertate dalle autorità competenti, nella prestazione del servizio;

e) cessione del contratto a terzi.



11. Il procedimento finalizzato alla risoluzione del contratto è avviato con Nota congiunta del Consiglio di Bacino e del Comune, indirizzata al Gestore, che ha 30 giorni di tempo per rappresentare le proprie controdeduzioni.

12. Qualora le controdeduzioni non siano ritenute sufficienti, la risoluzione del contratto può essere deliberata del Consiglio di bacino e del Comune con apposito provvedimento dai rispettivi organi di indirizzo politico-amministrativo.

13. Le parti concordano che nel caso in cui l'istruttoria in corso presso l'ANAC per la registrazione presso l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 50/16 avesse esito negativo, ciò costituirà causa risolutiva del contratto senza che le parti eccepiscano, ciascuna per la sua parte, alcuna richiesta aggiuntiva o modificativa degli accordi assunti e dei corrispettivi erogati.

14. Nel caso di risoluzione di cui al presente articolo, il Gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anticipato del Contratto. E' fatto salvo il diritto di difesa in capo al gestore e il diritto al valore di indennizzo per il trasferimento dei beni al Gestore subentrante.

### Art. 18 - Revoca dell'affidamento

1. Qualora l'amministrazione revochi l'affidamento per motivi di pubblico interesse spettano al Gestore:

- a) il valore degli investimenti realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, comprensivi dei lavori in corso;
- b) gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della revoca, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore attuale dei ricavi risultanti dall'ultimo piano economico-finanziario approvato per il Comune di \_\_\_\_ per gli anni residui di gestione utilizzando, quale tasso di attualizzazione, il WACC di cui alla regolazione ARERA pro tempore vigente.

2. Tali somme potranno essere erogate anche per il tramite del Gestore subentrante e, con particolare riferimento a quanto indicato al punto a) costituiscono per gli investimenti, indennizzo ai sensi del precedente Art. 17.

3. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al primo punto, in tutti i casi di cessazione del rapporto diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario di cui all'art. 17, il Gestore ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria del servizio, incassando i ricavi previsti dal presente contratto, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.

4. L'efficacia della revoca dell'affidamento è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'Ente affidante delle somme previste al primo punto.

### Art. 19 - Comitato paritetico di controllo del contratto

1. Il Comitato paritetico è composto da sei componenti designati come segue:

- due dal Consiglio di Bacino;
- due dai Comuni;
- due dal Gestore.



2. Il Comitato, il cui funzionamento è disciplinato da un codice di autoregolamentazione, ha il compito di facilitare la collaborazione tra le parti durante l'esecuzione del contratto e la composizione bonaria delle eventuali liti insorte tra le parti.

3. Al Comitato paritetico sono affidate le seguenti funzioni:

- a) la verifica dei beni funzionali al servizio;
- b) la valutazione delle istanze di riequilibrio del corrispettivo;
- c) la verifica dei contratti di subaffidamento/subappalti;
- d) la valutazione delle rendicontazioni e degli esiti dei controlli sul servizio con conseguente valutazione dei processi di miglioramento del servizio reso, sia in termini di qualità erogata che in termini di rapporti con l'utenza e la verifica delle eventuali penali da applicarsi;
- e) l'interpretazione autentica della volontà delle parti sottesa al presente contratto e alla sua conseguente applicazione;
- f) la valutazione su istanza di una delle parti per mancato rispetto degli obblighi delle altre (che non prevedano l'irrogazione di una penale già definita).

4. In caso di controversia sull'interpretazione e sull'esecuzione del contratto le parti si impegnano a tentare prioritariamente la composizione bonaria della lite mediante l'attività del comitato paritetico istituito secondo quanto indicato al presente comma.

5. Solo dopo aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione avanti al Comitato, ciascuna parte può adire gli organi giurisdizionali per la risoluzione della lite.

6. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente le parti eleggono, quale foro competente, con esclusione di qualsiasi altro, il Foro di Venezia.

### Art. 20 - Assunzioni di responsabilità e assicurazioni

1. L'Affidatario è responsabile di qualsiasi danno che dovesse verificarsi nei confronti degli utenti o a terzi, direttamente o indirettamente, delle attività oggetto del presente contratto tenendo indenne il Consiglio di Bacino e il Comune anche nell'ipotesi di subaffidamento da qualsiasi pretesa avanzata da terzi riconducibile all'attività affidata alla società.

2. La società è altresì responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possono derivare alle persone o alle cose a causa di inadeguate o errate operazioni, di mancati o intempestivi interventi, nonché a causa di lavori di manutenzione, eseguiti o in corso di esecuzione, delle installazioni, opere e attrezzature.

3. È pertanto fatto obbligo all'Affidatario di stipulare con riferimento alle operazioni a qualunque titolo gestite tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente. Esse dovranno avere decorrenza entro l'attivazione dei servizi/attività.

4. Il Gestore dovrà procedere in particolare alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con una primaria compagnia di assicurazione avente adeguata copertura in relazione al costo complessivo del servizio erogato. Il Consiglio di Bacino/Comune si riserva di richiedere all'Affidatario, in qualunque momento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, nonché l'adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui o conformi a norme di legge.



### Art. 21 - Modalità di modifica del contratto di servizio e disposizioni finali

1. Il presente contratto, potrà essere rivisto e modificato su richiesta di ciascuna delle parti e, in ogni momento, per sopravvenute esigenze o modifiche della normativa di settore.
2. La modifica è valida ed efficace solo se formalizzata con apposita scrittura privata, sottoscritta dai rappresentanti delle parti autorizzati da apposito provvedimento dei rispettivi Organi competenti.
3. Qualsiasi modifica a questo Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.
4. Gli allegati al contratto, in particolare le schede tecniche prestazionali, possono essere oggetto di aggiornamento sia nella parte tecnica che economica in concomitanza con l'approvazione del Piano Economico Finanziario annuale (nel caso di modifiche sostanziali al servizio ex art 15).
5. Il Gestore non può cedere questo Contratto, né in tutto né in parte.
6. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto, nonché di situazioni di diritto o di fatto tutelate dall'ordinamento, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni e dalle situazioni giuridiche violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le clausole e di tutte le condizioni previste dal Contratto.
7. Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura del Contratto e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione dello stesso.
8. Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti ad articoli, sezioni, punti si intendono riferiti ad articoli, sezioni, punti del Contratto.
9. Nell'ipotesi che nella documentazione di affidamento siano presenti evidenti incongruenze, per esempio quantificazioni divergenti nell'espressione in numeri e in lettere, assumerà valore vincolante per le Parti quella ritenuta più conveniente per il Consiglio di Bacino e il Comune.
10. In ipotesi di clausole ritenute equivoche contenute nella documentazione di affidamento redatti dal Comune/CdB verrà privilegiata l'interpretazione più rispondente all'interesse pubblico sotteso all'affidamento.
11. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente atto, si fa espresso riferimento alle disposizioni dettate in materia dal Codice Civile, alle norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

### Art. 22 - RegISTRAZIONI e spese

Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata non autenticata verrà sottoscritto digitalmente in forma asincrona e sarà registrato solo in caso d'uso, con spese di bollo e di registrazione a carico del gestore.

Letto, accettato e sottoscritto

Venezia, lì ...

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

Dott.ssa Luisa Tiraoro

Comune di \_\_\_\_\_

Dott. \_\_\_\_\_

Gestore Veritas Spa/Asvo Spa



## Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

Dott. \_\_\_\_\_

Elenco Allegati: \_\_\_\_\_